



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1723

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. MARIO GORI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12492 del 18 aprile 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Mario Gori, nato a Rimini (RN), il 19 novembre 1970;

PREMESSO che con nota del 28 aprile 2021 (prot. n. 0031298) la *[omissis]*;

PREMESSO che nell'ambito *[omissis]*:

- 1) per *[omissis]*;
- 2) per *[omissis]*

PREMESSO che come emerge *[omissis]*, nella quale la cliente ha affermato in particolare:

- che *[omissis]*;
- di *[omissis]*;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- di non aver “[omissis];

PREMESSO che dalla documentazione agli atti è emerso che il consulente ha affermato, nell’ambito di un incontro con [omissis]:

- di avere avuto [omissis];
- di avere [omissis];
- che [omissis];

PREMESSO che con note del 6 maggio 2021 (prot. n. 0033057), del 27 maggio 2021 (prot. n. 0038316; n. 0038320; n. 0038321 del 27 maggio 2021), del 28 maggio 2021 (prot. n. 0038794) e del 7 luglio 2021 (prot. n. 0047147) Banca Generali S.p.A. (di seguito, “la Banca”) ha comunicato l’intervenuto recesso, a far data dal 21 aprile 2021, dal rapporto di agenzia intercorso con il Sig. Gori, trasmettendo successivamente le risultanze dei controlli effettuati in relazione all’operatività relativa al citato consulente finanziario;

PREMESSO che, in particolare, con la sopracitata segnalazione trasmessa in data 6 maggio 2021 la Banca ha evidenziato le seguenti circostanze:

- nel mese di aprile 2021 la Funzione di Controllo Rete della Banca ha condotto una verifica sull’operato del Sig. Gori, dalla quale sono emerse anomalie con riferimento alla posizione di una cliente [omissis], [omissis];
- tali anomalie si caratterizzavano in un utilizzo significativo del bancomat da parte della cliente, per un totale di n. 1044 operazioni nel 2018 e per un importo di circa 435.000,00 euro complessivi, per la frequente emissione di assegni per importi rilevanti – n. 41 assegni per complessivi 175.000,00 euro nel corso del 2015 – per l’emissione, in data 3 agosto 2017, di un assegno pari a 9.000,00 euro in favore del consulente finanziario, nonché per talune firme della cliente apposte su modulistica bancaria apparentemente difformi dallo *specimen* depositato in Banca;
- la suddetta operatività, inoltre, non risultava in linea, per tipologia, con le esigenze di una persona dell’età della cliente;

PREMESSO che la Banca sulla base delle anomalie sopra riportate ha richiesto alla struttura manageriale di Rete la certificazione del portafoglio della cliente. Nell’incontro tenutosi il giorno 13 aprile 2021, alla presenza del District Manager e di altro consulente finanziario, la cliente, a tenore dei funzionari della Banca perfettamente in grado di intendere e di volere, ha dichiarato e successivamente ha sottoscritto formalmente:

- di non aver mai effettuato prelievi tramite il bancomat, specificando che il bancomat, tra l’altro, non era in suo possesso;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- di non aver mai emesso il sopraccitato assegno di 9.000,00 euro, del 9 agosto 2017, in favore del consulente;
- di non aver mai firmato il modulo di richiesta per l'aumento del massimale del bancomat del 21 gennaio 2021 e di non aver mai sottoscritto il modulo di rimborso polizza [omissis] del 9 marzo 2020;

PREMESSO che entrambi i moduli sconosciuti dalla cliente sono stati trasmessi all'Organismo dalla Banca nell'ambito della sopraccitata segnalazione;

PREMESSO che la Banca, alla luce dei sei assegni sopraccitati intestati al Sig. Gori, ha successivamente trasmesso all'Organismo copia degli assegni bancari tratti a partire da un conto corrente intestato alla cliente, individuato dal [omissis], nel periodo 2017-2021, nonché il relativo file riepilogativo degli stessi, in cui nella quasi totalità dei casi risulta essere beneficiario degli assegni il sopraccitato consulente finanziario;

PREMESSO che, in particolare, con riferimento agli assegni tratti a partire dal suddetto conto corrente della cliente in favore del Sig. Gori, sono state individuate n. 31 operazioni (i sei bonifici attenzionati dalla Banca sopra riportati, nonché ulteriori 25 bonifici) inerenti al periodo tra il 17 febbraio 2017 e il 21 dicembre 2020, una cui riepilogazione è riportata nella Tabella di seguito:

	Numero assegno	Data assegno	Somma (in euro)	Beneficiario
1	[omissis]	17/02/2017	4.000,00	Gori Mario
2	[omissis]	10/03/2017	4.000,00	Gori Mario
3	[omissis]	06/04/2017	5.000,00	Gori Mario
4	[omissis]	26/04/2017	4.000,00	Gori Maio
5	[omissis]	09/05/2017	5.000,00	Gori Mario
6	[omissis]	30/05/2017	5.000,00	Gori Mario
7	[omissis]	06/06/2017	5.000,00	Gori Mario
8	[omissis]	23/06/2017	5.000,00	Gori Mario
9	[omissis]	27/07/2017	4.000,00	Gori Mario
10	[omissis]	03/08/2017	9.000,00	Gori Mario
11	[omissis]	29/08/2017	5.000,00	Gori Mario
12	[omissis]	25/09/2017	5.000,00	Gori Mario



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

13	[omissis]	27/10/2017	3.200,00	Gori Mario
14	[omissis]	23/11/2017	4.000,00	Gori Mario
15	[omissis]	18/12/2017	4.000,00	Gori Mario
16	[omissis]	10/01/2018	4.000,00	Gori Mario
17	[omissis]	02/02/2018	3.000,00	Gori Mario
18	[omissis]	07/05/2018	4.000,00	Gori Mario
19	[omissis]	18/06/2018	5.000,00	Gori Mario
20	[omissis]	13/09/2018	5.000,00	Gori Mario
21	[omissis]	30/11/2018	5.000,00	Gori Mario
22	[omissis]	03/01/2019	5.000,00	Gori Mario
23	[omissis]	29/01/2019	5.000,00	Gori Mario
24	[omissis]	01/03/2019	5.000,00	Gori Mario
25	[omissis]	09/08/2019	5.000,00	Gori Mario
26	[omissis]	29/10/2019	5.000,00	Gori Mario
27	[omissis]	03/01/2020	5.000,00	Gori Mario
28	[omissis]	04/02/2020	5.000,00	Gori Mario
29	[omissis]	23/03/2020	5.000,00	Gori Mario
30	[omissis]	27/08/2020	5.000,00	Gori Mario
31	[omissis]	21/12/2020	5.000,00	Gori Mario
Tot.		147.200,00 euro		

Gli elementi identificativi dei suddetti assegni bancari hanno trovato ulteriore formale conferma nel documento riepilogativo redatto dalla Banca con riferimento agli assegni tratti dal conto corrente della cliente nel periodo 2017-2021;

PREMESSO che in data 28 maggio 2021 la Banca ha integrato la documentazione precedentemente trasmessa, riportando copia di ulteriori 3 assegni tratti dal sopracitato conto corrente intestato alla cliente in favore del consulente finanziario, i cui estremi identificativi si riportano nella Tabella riepilogativa che segue:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

	Numero assegno	Data assegno	Somma (in euro)	Beneficiario
1	[omissis]	17/07/2017	2.500,00	Gori Mario
2	[omissis]	27/10/2017	1.800,00	Gori Mario
3	[omissis]	02/02/2018	1.000,00	Gori Mario
Tot.			5.300,00	

La Banca ha, dunque, trasmesso complessivamente copia di n. 34 assegni tratti dal conto corrente della cliente denunciante aventi quali beneficiario il consulente finanziario, per una cifra complessiva pari a 152.500,00 euro;

PREMESSO che nell'ambito della documentazione pervenuta in data 27 maggio 2021 la Banca ha anche trasmesso all'Organismo l'elenco riepilogativo dei prelievi effettuati a partire da due conti correnti riconducibili alla cliente nel periodo 2017-2021;

PREMESSO che in relazione al suddetto elenco riepilogativo, dalla documentazione esaminata si rilevano frequenti prelievi bancomat dai conti correnti intestati alla cliente. Sul punto, la cliente, nel corso del sopracitato incontro del 13 aprile 2021, ha rappresentato di non essere in possesso di alcun bancomat riferito ai conti correnti di sua pertinenza;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Gori Mario, integrano un'ipotesi di grave violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018;

- art. 158, comma 1, (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) per aver:
 - acquisito, quantomeno in via temporanea, somme di pertinenza della cliente;
 - contraffatto la firma della cliente;
 - perfezionato operazioni non autorizzate dalla cliente;
- art. 159, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione delle violazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte di acquisizione – quantomeno in via temporanea – di somme di pertinenza della cliente, di contraffazione della firma della cliente e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla medesima sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte è rinvenibile nelle modalità con cui le stesse sono state realizzate dal consulente, caratterizzate dallo sfruttamento da parte del consulente del rapporto di fiducia che lo legava alla cliente, anche alla luce dell'età avanzata della medesima e delle modalità operative presuntivamente utilizzate per trarla inganno;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate al Sig. Gori è, altresì, rilevabile, oltre dalle modalità con cui le stesse sono state poste in essere, nell'ingente danno cagionato alla cliente coinvolta (pari ad almeno 152.500,00 euro, cifra complessiva risultante dagli assegni provenienti dal conto corrente della cliente ed aventi quale beneficiario il consulente finanziario), nonché nella reiterazione delle condotte contestate (le operazioni contestate si riferiscono almeno al periodo che va dal 2017 sino all'interruzione del rapporto di consulenza intercorso tra il Sig. Gori e la cliente);

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Gori e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Mario Gori di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Mario Gori, nato a Rimini (RN), il 19 novembre 1970, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 3 agosto 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti